

Capitolo VIII

Norme giuridiche e paesaggio

Il nuovo Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, promulgato a firma del ministro Urbani nel maggio del 2004, fu salutato come innovativo, soprattutto, in relazione alla PARTE III interamente e specificatamente dedicata al paesaggio.

Alla fine del 2005 su «Aedon, rivista di arti e diritto on line», edita da Il Mulino¹, furono pubblicate una serie di note a commento del codice, tra le quali anche una a mia firma. In quella circostanza gli autori non si espressero, in genere, a favore del testo di legge, a causa della poca chiarezza - se non addirittura ambiguità - di molti passi. Per quel che mi riguarda, mi soffermai su alcune questioni lessicali originate dal testo: proprio quelle che, non essendo puramente nominalistiche, producono nel mondo reale difficoltà di interlocuzione tra progettisti ed enti gestori e contenzioso tra privati e amministrazione pubblica; e inoltre, inducono interpretazioni capziose o troppo personali da parte di chi - in concreto - controlla, giudica, approva o disapprova.

La nuova stesura del Codice, del 2006, non ha eliminato tale aspetto problematico che in verità promana da un difetto originario: sebbene sia subito definito nell'incipit della PARTE III, il paesaggio si «dilegua» immediatamente nel corso dell'articolato, trasformandosi nell'aggettivo di un ennesimo strumento pianificatorio, rimanendo privo di caratteri specifici e di parametri atti a distinguerlo da «territorio», «ambiente», «natura». In altri termini, alla parola «paesaggio»² non viene attribuito un significato chiaro e preciso in nessuna parte del codice; né è possibile ricavarne, indirettamente, una qualsivoglia interpretazione che serva a pilotare in maniera diversa da un «prima» (quando il paesaggio non c'era!) le trasformazioni fisiche di un luogo.

D'altra parte, anche la Convenzione Europea del Paesaggio³ (Firenze 2000) presenta le stesse criticità. Va, forse, ancora approfondita la riflessione a supporto di un sistema giuridico - condiviso - che vuole valorizzare e tutelare una dimensione della

cultura contemporanea, universalmente riconosciuta come fondamentale; e a supporto di un profilo disciplinare e professionale a quella dimensione congruente.

Proverò a dare un ulteriore contributo, partendo proprio dagli articoli che, nella Convenzione e nel Codice, dicono cosa si intenda per paesaggio.

La Convenzione Europea recita nel preambolo:

[...] il paesaggio concorre all'elaborazione delle culture locali e rappresenta una componente fondamentale del patrimonio culturale e naturale dell'Europa, contribuendo così al benessere degli esseri umani e al consolidamento dell'identità europea [...]


e alla lettera (a) dell'articolo 1°:

«Paesaggio» designa una parte di territorio, così come viene percepita dalla popolazione, il cui carattere è il risultato dell'azione e interazione di fattori naturali e/o umani».

Il Codice esordisce, nella PARTE III, con l'articolo 131:

1. Ai fini del presente codice per paesaggio si intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni. 2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili. In entrambi i testi viene usato il verbo «percepire», cioè «acquistare coscienza di una realtà esterna attraverso l'elaborazione organica e psichica di stimoli sensoriali»⁴.

Se il paesaggio (ancorché costituito da elementi fisici) è l'esito di una «percezione» - che è di per sé dinamica - non può che avere natura concettuale; non può che essere il portato di una astrazione: quindi, il paesaggio è la sintesi dell'osservazione descrizione e rappresentazione di un luogo da parte di una popolazione insediata, che, attraverso quella sintesi, si identifica verso sé stessa e verso gli altri; e il «carattere» di quel luogo deriva dalle trasformazio-



Canaletto, *Capriccio con edifici palladiani*, 1746.



Fontanesi, *L'Aprile*, 1873.



Cézanne, *Montagne Sainte Victoire*, 1904/06.

ni, operate dalla natura e dall'uomo, e dalle conoscenza e costruzione delle regole che la popolazione insediata ha prodotto produce e produrrà per governare le trasformazioni.

Si potrebbe, dunque, dire che il paesaggio coincide (latu sensu) con sistemi di relazione che possono declinarsi nel tempo, mantenendo la loro specificità

anche se si modificano le strutture fisiche, purché vengano in qualche modo rappresentati.

In entrambi i testi si parla di una «parte di territorio», cioè di una «porzione di spazio» finita.

Se si pensa che il paesaggio (ancorché esito di una percezione) coincida con una determinata area fisica, allora si dovrebbe poter circoscrivere e distinguere - univocamente - su una mappa ciò che è e ciò che non è paesaggio, visto che in qualunque parte del pianeta si può osservare «*il risultato dell'azione e interazione di fattori naturali e/o umani*»: quindi, il paesaggio è un luogo fisico con confini riconoscibili e descrivibili e con una estensione pre-definibile; e il suo «carattere» è dato da quegli elementi fisici e da quelle attività giudicate compatibili - e solo quelli e in quella configurazione - che si trovano all'interno del perimetro individuato, la cui scomparsa o modificazione comporta la scomparsa del paesaggio.

Si potrebbe, pertanto, dire che il paesaggio coincide con un luogo a cui una autorità (politica, intellettuale, economica, pubblicitaria ...), riconosciuta come tale, abbia attribuito un qualche valore - oggi o in qualche altro momento della storia - a prescindere, quindi, da ciò che la popolazione insediata abbia percepito, percepisca o sia indotta a percepire; a prescindere dal fatto che la popolazione insediata si identifichi ancora o si sia precedentemente identificata proprio in quel luogo.

Dunque

- se il paesaggio ha una natura concettuale, devono esistere più paesaggi nello stesso luogo. Ne consegue che il paesaggio non può essere «conservato» in una determinata configurazione: ciò che va conservato sono le regole e le modalità del processo di formazione descrizione e rappresentazione dei paesaggi o del paesaggio riconosciuto come il più significativo. Il paesaggista, allora, è chi sia capace di comprendere la dinamica delle strutture fisiche sociali economiche e culturali che ne hanno determinato le origini e le successive e molteplici configurazioni e descrizioni; è chi sia capace di predire proiettare ipotizzare rappresentare come, in ragione di quella dinamica, si costruirà il ventaglio dei nuovi potenziali paesaggi;

- se il paesaggio coincide con una porzione di territorio, si deve ammettere che ci sia un istante, nella storia, in cui un certo luogo abbia assunto una configurazione che qualcuno giudica «perfetta», a cui qualcuno attribuisce un valore sovrastorico, indipendente dalle trasformazioni sociali economiche e culturali intervenute. Ne consegue che il chiamare «paesaggio» questa o quella area è l'esito di una



Roma, Veduta aerea, in *Qui Roma, Grandi città del mondo*, TCI 1970.

In queste pubblicazioni si trova una documentazione fotografica capace di mostrare, più che in altre analoghe della stessa organizzazione, il sistema urbano che caratterizza ogni singola città.

L'uso (mutuato dalla aerofotogrammetria) di foto aeree prospettive di un determinato luogo dà la possibilità di individuarne non solo i «punti cospicui» - nel caso in esame i monumenti - ma anche di localizzarli reciprocamente, sicché si possa costruire l'immagine mentale del paesaggio e riconoscerlo nel momento in cui lo si veda.

decisione «politica»: da qui, la sua modesta modificabilità e la necessaria predisposizione di strutture idonee a mantenerne la forma fisica, fino a quando un'altra scelta «politica» avrà diversamente stabilito. Il paesaggista, allora, è chi sia capace di individuare quella configurazione perfetta; è chi sia dotato di strumenti adatti a fissarla nel tempo e nello spa-

zio, attraverso un vero e proprio processo di falsificazione.

È evidente la contraddizione insita nell'aver introdotto due punti di vista antitetici e inconciliabili: da una parte, il paesaggio, come astrazione e portato dei «*valori che esso esprime quali manifestazioni identitarie percepibili*», si modifica continuamente; dall'altra, il paesaggio come parte di territorio «*i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni*», si cristallizza in una forma stabile.

Riccardo Priore⁵, con riferimento ai principi basilari su cui si fonda la Convenzione Europea, sostiene che «*nel momento in cui uno Stato recepisce i principi della Convenzione dovrà riconoscere una rilevanza paesaggistica all'intero territorio posto sotto la sua sovranità*»; e ribadisce che «*dato che il paesaggio rappresenta un bene indipendentemente dal suo valore intrinseco, tutto il territorio è paesaggio; in questo senso, come messo in evidenza, nel momento in cui uno Stato decide di aderire alla Convenzione, è obbligato ad attribuire una rilevanza paesaggistica all'intera dimensione paesaggistica del suo territorio*».

L'interpretazione è chiara: tutto il territorio nazionale è paesaggio e, dunque, deve andare sotto tutela (anche se già tutelato da altre disposizioni?). Ammesso che si volesse aderire all'assunto, rimarrebbe, tuttavia, oscura la natura della nuova tutela o dei parametri rispetto ai quali il TERRITORIO diventa PAESAGGIO, a meno di non introdurre di nuovo la questione della percezione e ricadere in una contraddizione addirittura più profonda, se - come fa Priore - si dovesse definire la percezione come la «*componente soggettiva del paesaggio*» e sottolinearne, contestualmente, la «*centralità*». Inoltre, l'ipotesi che tutto il territorio sia paesaggio contraddice il contenuto della definizione iniziale di paesaggio dove, nella Convenzione, si parla di «*parte di territorio*».

Nel Codice c'è lo stesso problema; lo si capisce bene quando si prosegue nella lettura dell'art. 135 - *Pianificazione paesaggistica* - da cui, in sostanza, si desume come il piano paesaggistico sia uno strumento sovraordinato, di tipo tradizionale e con giurisdizione regionale, (la pianura padana o la catena appenninica a quanti piani paesaggistici saranno sottoposte?) e volto alla tutela dell'intero territorio:

1. Lo Stato e le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato. A tale fine le regioni, anche in collaborazione con lo Stato, nelle forme previste dall'articolo 143, sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici, ovve-

ro piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati «piani paesaggistici». 2. I piani paesaggistici, in base alle caratteristiche naturali e storiche, individuano ambiti definiti in relazione alla tipologia, rilevanza e integrità dei valori paesaggistici. 3. Al fine di tutelare e migliorare la qualità del paesaggio, i piani paesaggistici definiscono per ciascun ambito specifiche prescrizioni e previsioni ordinate: a) al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, nonché delle tecniche e dei materiali costruttivi; b) all'individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio compatibili con i diversi livelli di valore riconosciuti e con il principio del minor consumo del territorio, e comunque tali da non diminuire il pregio paesaggistico di ciascun ambito, con particolare attenzione alla salvaguardia dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO e delle aree agricole; c) al recupero e alla riqualificazione degli immobili e delle aree compromessi o degradati, al fine di reintegrare i valori preesistenti, nonché alla realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati; d) all'individuazione di altri interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione ai principi dello sviluppo sostenibile.

Più volte si parla di «valori paesaggistici», di «pregio paesaggistico» e, infine, «di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati», espressioni che dovrebbero sostanziarsi di significato in relazione all'articolo 135 e agli articoli 136 e 142, in cui sono elencati, genericamente prima e in dettaglio poi, quali siano i beni paesaggistici, cioè tutti quegli immobili e quelle aree che siano stati dichiarati di «notevole interesse pubblico» o da altri articoli dello stesso codice o da una commissione regionale nominata ad hoc o da altre leggi. L'elenco è complicato e anche abbastanza disomogeneo.

Nell'art. 136 viene indicata la tipologia «degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico», i quali una o più commissioni regionali provvederanno a «nominare» perché vengono inseriti nel piano paesaggistico

- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
- d) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Nell'art. 142 si ritrovano le aree tutelate per legge che hanno, «comunque» valore paesaggistico

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente Codice.

Continuiamo, dunque, a trovarci in una situazione affatto identica a quella antecedente la introduzione - nel Codice dei Beni Culturali - di una normativa specifica sul paesaggio: il piano paesaggistico, nella sua concezione, non presenta punti di vista innovativi nemmeno nella lettura del territorio (e l'articolo 143, in cui ne è delineato il contenuto, è chiarissimo in questo senso); si pone, con un ulteriori vincoli di ordine superiore, primo di una «cascata» di piani, differenti solo per la scala di rappresentazione; non individua quale possa essere il valore intrinseco che il paesaggio può aggiungere a luoghi già abbondantemente vincolati e tutelati, sia pure quale unico esito di una decisione amministrativa. Non tiene, inoltre, conto di un fatto assolutamente importante: gli accordi internazionali (europei ed extraeuropei) danno priorità assoluta al protocollo di Kyoto e alla costruzione di nuove infrastrutture (marine, terrestri, virtuali); sicché un piano paesaggistico veramente attuale non può che essere predittivo, non può non prefigurare le profonde modificazioni cui andrà soggetto il territorio e, quindi, immaginare quali relazioni si indurranno tra i beni culturali e le forme che

nasceranno dalle nuove tecnologie o con che cosa i beni culturali dovranno fare sistema.

Ma l'elencazione dei beni paesaggistici proposta negli articoli 136 e 142 pone anche altre questioni. Nella formulazione del testo sono da notare:

- l'uso reiterato del termine bellezza, rimette in gioco una scelta estetica, da lungo tempo espulsa dai piani e regolamenti o dalle valutazioni, perché considerata soggettiva quindi, opinabile. Vi si è rinunciato in nome di meno rischiosi parametri obiettivi, il cui carattere giuridico-meccanicistico ha prodotto (negli enti preposti al controllo e nell'utenza) il convincimento che un comportamento corretto o una buona proposta è tale solo se risponde a indici vincoli e divieti. Potrebbe accadere, visto che la bellezza è un valore, che il problema si risolva come è già avvenuto per la qualità: il termine caduto in disuso è stato reintrodotta, da pochi anni, sotto forma di misurazione parametrica affidata a società accreditate che, per mestiere, certificano qualunque prodotto purché risponda ai requisiti da esse stesse fissati;

- il binomio valore estetico/tradizione incardina, vieppiù, la regola non scritta di attribuire valore solo alla tradizione e mai alla innovazione o alla contemporaneità;

- l'espressione «*considerate come quadri*» apre un ampio capitolo sul tipo di immagini (quadri?) diffuse dai mezzi di comunicazione di massa e, attraverso questi, entrate a far parte dell'immaginario collettivo sotto forma di stereotipi;

- i siti, naturali e mai artificiali (a eccezione dei parchi archeologici), elencati nell'art. 142, dimostrano come si attribuisca valore solo alla natura in una nazione fondata, per tradizione, sulla cultura urbana e sull'identificazione delle genti con paesi e città e molto meno con ghiacciai o vedute panoramiche.

Ciò detto, non è scontato che i beni elencati nell'art. 142 siano riconosciuti dalle popolazioni insediate come facenti parte della loro irrinunciabile identità, né che lo siano quelli introducibili con l'art. 136.

Infatti

- chi stabilisce ciò che ha valore o no è la commissione prevista all'art. 137 che propone «*la dichiarazione di notevole interesse pubblico*» motivando «*con riferimento alle caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni e contiene le prescrizioni, le misure ed i criteri di gestione indicati all'articolo 143, comma 1*»; e che si deve assumere l'onere di rendere «oggettivo» il valore identitario che sarebbe, invece, l'esito di un pensiero «sog-

gettivo»;

- ciò che formalizza il valore è il piano, il quale entra frequentemente in conflitto con gli interessi (non sempre ignobili) della gente comune o di gruppi organizzati; e, per quanto ben fatto, può essere facilmente stravolto dalle controversie frequentemente risolte, in sede giudiziaria, contro chi ha negato visti e autorizzazioni poiché: le motivazioni sottostanti l'apposizione del vincolo, talvolta, contraddicono comportamenti precedenti, tenuti in circostanze analoghe; il vincolo viene apposto in forme che appaiono puramente vessatorie (e talvolta lo sono), poiché si limita a «vietare» senza mai «suggerire» quali potrebbero essere le attività eventualmente ammissibili; il vincolo compare, spesso, a tutelare in ritardo ambiti già largamente compromessi sui quali, quando sarebbe stato tempestivo e utile, non era stato esercitato alcun controllo; il potere di controllo e le modalità del suo esercizio non derivano, quasi mai, da criteri generali fissati, per esempio, dal confronto e dall'accordo tra gli attori che devono agire in un determinato contesto, né dalla misurazione della congruenza tra azioni e obiettivi, né da valutazioni di sistema, essendo, invece, affidati al giudizio estemporaneo dell'uno o dell'altro funzionario; le motivazioni e le scelte - ancorché eccellenti - non sono mai adeguatamente sostenute da esauriente e corretta divulgazione.

Ci sono molteplici esempi a supporto di queste considerazioni - tanto ovvie da apparire banali - che potrebbero comporre un elenco infinito. Basti citarne, in questa sede, uno solo - ma significativo - che riguarda l'isola di Lipari (la maggiore dell'arcipelago eoliano) e che ha occupato, per alcune settimane durante l'estate del 2004, le prime pagine dei quotidiani nazionali. In deroga al piano paesaggistico vigente e in barba al riconoscimento UNESCO dell'arcipelago come bene universale, la Regione Siciliana aveva deciso di sanare la costruzione abusiva di otto alberghi (sic nei giornali). In realtà, l'informazione non era precisa ma, se lo fosse stata, non sarebbe diventata una notizia; e la tuttavia riprovevole azione del Governo Siciliano non ha, veramente, aggravato il degrado dell'isola.

Per capire, bisogna descrivere in breve il contesto eoliano e ciò che ne ha connotato lo sviluppo negli ultimi venti/venticinque anni. Durante tale periodo tutti gli enti pubblici preposti (da quelli locali a quelli regionali) hanno promosso o avallato una modificazione strutturale dell'arcipelago così inappropriata da averne snaturato i caratteri, sebbene nello stesso arco temporale vigesse su tutte le isole il divieto assoluto, con poche eccezioni, di nuova edificazione



Lipari; la *rocca* o *civita*; sebbene si trovi in una piccola isola, l'abitato si nega al mare; la stessa cattedrale volge l'abside verso il mare e la imponente facciata verso l'interno; le cave di pomice.



Arcipelago eliano, Salina Alicudi e Filicudi.

e fosse autorizzata la sola ristrutturazione di immobili esistenti a condizione che si mantenesse lo «stile eoliano» (sarebbe questa la conservazione dell'identità delle isole?).

Quest'ultima prescrizione è riuscita, da sola, a produrre un effetto più disastroso dell'abusivismo: la proliferazione di pinnacoli, di archi e tettoie in tego-

le, di mensole e balconi baroccheggianti, di «colorini» improbabili e finte decorazioni (anche in edifici multipiano, pubblici e privati) ha trasformato l'arcipelago (prima Vulcano, poi Stromboli e Panarea, subito dopo Salina e Lipari, prossimamente Alicudi e Filicudi) nella Disneyland del basso Tirreno, senza i pregi del prototipo e con tutti i difetti del pittoresco più trito.

L'eccesso immotivato di divieti - insieme alla mancanza di programmi finalizzati al turismo di massa o di nicchia, in assenza di scelte politiche almeno di medio profilo culturale - ha poi fomentato un abusivismo diffuso, incontrollabile perché fatto di tante piccole trasgressioni.

Gli otto alberghi, di cui alla discussa iniziativa del Governo Siciliano, hanno la stessa bassa qualità del contesto appena descritto e contravvengono, in generale, per modeste addizioni a costruzioni esistenti e non localizzate, peraltro, in aree di pregio.

Questo, naturalmente, non giustifica il reato, che è stato comunque commesso, né assolve il Governo Siciliano dalle sue responsabilità, ma non può essere sbandierato come causa del degrado delle Eolie; né rende lecito il tirare in ballo l'UNESCO, organizzazione che pone sotto il suo alto patronato luoghi o situazioni ritenute uniche per i loro particolari valori estetici e storici (in senso lato, perché possono derivare anche dalla contemporaneità).

E questi valori unici le isole Eolie⁶ non li hanno persi perché, per fortuna, non sono legati - a differenza di quel che recita il codice nella parte oggetto di queste note - alla conservazione e alla tutela o al rispetto della «tradizione», ma a particolari sistemi di relazioni tra macroelementi naturali e artificiali, minerali e vegetali, materiali e immateriali che valgono non in sé, quanto piuttosto per la loro reciproca posizione o per gli effetti che producono. In altri termini, i valori unici delle isole Eolie derivano dal paesaggio, la cui scala prescinde - ripeto per fortuna - dalla trivialità del pinnacolo o del balconcino o dell'addizione, abusivi sanati autorizzati che siano.

Dipendono, invece:

- da regole imposte dalla natura: la posizione delle isole tra di loro; l'origine vulcanica; la qualità della luce solare; i colori (cioè la temperatura e la profondità) del mare; i venti dominanti che hanno sagomato la linea di costa;

- da regole imposte dall'uomo: la scelta della localizzazione e la costruzione degli insediamenti e delle opere di difesa (dal clima, dal mare, da altri uomini); la capacità di interpretare e rappresentare la collettività insediata, attraverso l'insieme delle opere; l'uso del suolo;



Segesta, il sistema collinare della città e del tempio.



Segesta, il golfo di Castellammare visto dal teatro.

- da regole imposte dal mito (antico o moderno): la capacità evocativa dei luoghi.

In altri termini, il problema non sta tanto nell'impedire nuove costruzioni o nell'imporre uno stile, quanto piuttosto nel garantire la qualità formale delle singole costruzioni in rapporto all'insediamento, perché continui a essere, nel suo complesso, rap-

presentativo e identificabile alla scala del paesaggio; nel garantire usi e modificazioni del suolo compatibili alla stessa scala; nello scegliere le strategie migliori per garantire l'accessibilità e lo sviluppo economico, come oggi li intendiamo, necessari anche alla conservazione del bene culturale; nel valorizzare, attraverso immagini memorabili, il significato simbolico dei luoghi.

Tutto questo comporta un atteggiamento normativo e gestionale - attivo propositivo dinamico - affatto diverso da quello tratteggiato nella legge in questione che:

- sottende una filosofia ancora legata a fissare univocamente indici e vincoli uguali, peraltro, su tutto il territorio nazionale, in aperta contraddizione con il continuo ribattere sulle identità locali;
- ignora le strategie di sistema, nel quale le cose non valgono solo in sé, ma soprattutto perché stanno insieme ad altre e in un certo modo;
- persevera nel non dare alcun valore alla comunicazione, fondamentale laddove si parli di identità collettiva (che non è soggettiva) e laddove si debba aumentare il livello di consapevolezza del comune cittadino.

Per sostenere queste ultime affermazioni, vorrei fornire ancora degli esempi, diversi tra loro e però ugualmente significativi.

Primo esempio.

Per i parchi archeologici, riportati nell'elenco delle *Aree tutelate per legge*, non viene fornita spiegazione né indicati parametri circa la natura e la consistenza di una tutela di tipo paesaggistico. Se si considera che essi - in quanto beni culturali - sono comunque soggetti a ogni sorta di vincoli e a prescrizioni piuttosto restrittive (al pari di tutte le altre aree consimili) e che nella formulazione della norma nulla di nuovo è aggiunto, si deve supporre che la loro presenza nella PARTE III del Codice serva, pleonasticamente, a ricordare solo che sono vincolate.

In realtà un ragionamento da fare ci sarebbe, originato - per quanto mi riguarda - da considerazioni riferite all'ambito regionale siciliano ma estensibile, nel metodo, anche ad altri ambiti.

In Sicilia le aree archeologiche sono, nella quasi totalità, localizzate in zone collinari e in posizione di controllo dei principali accessi terrestri e marini, a testimonianza di un principio insediativo che si è mantenuto, potremmo dire, inalterato sino alla prima metà del xx secolo; che ha costruito una precisa e chiara struttura territoriale e un'altrettanto precisa e chiara struttura di paesaggio, basata sull'avvistamento da una vetta all'altra e sulla modellazione delle sommità collinari come basamento delle città.

Da questo punto di vista, Segesta e Selinunte (per citarne due) valgono non perché sono siti archeologici, piuttosto perché contribuiscono, insieme ad Alcamo, a Salemi, a Calatafimi o al «Grande Cretto» di Alberto Burri (ruderi di Gibellina), a formare la struttura fondante dell'isola su un arco di trenta secoli di storia, visibile hic et nunc e non ai bordi di un passato troppo lontano per essere percepito come proprio dagli «indigeni» e come presenza attiva attuale e localizzata dagli «esogeni».

In più, la morfologica tipica di questa parte di Sicilia comporta profili orografici che presentano una parte basamentale poco acclive e coltivata; una parte più acclive con alberi e cespugli radi; una parte sommitale rocciosa e brulla, chiamata «rocca» esattamente come la parte più alta dei paesi appena nominati: alla lunga distanza la «rocca» di Alcamo o di Segesta e la «rocca» Busambra sono esattamente uguali e non solo nel toponimo.

Dunque, la presenza delle *Aree tutelate per legge* nella PARTE III non dovrebbe servire per ribadire regimi vincolistici già in atto, ma per sottolineare la necessità di considerare quelle aree - naturali o artificiali che siano - come nodi di un sistema più complesso; e per introdurre, come carattere precipuo del piano paesaggistico, la individuazione delle reti di cui fanno parte e i criteri e le risorse per potenziare quelle reti. Questo sarebbe innovativo e congruente con il significato e valore identitario del territorio.

Insomma, il piano paesaggistico dovrebbe vedere le cose da un altro punto di vista; dovrebbe rompere le categorie - utili in altri ambiti - che non servono a dare, che non possono dare letture e indicazioni diverse. Di tutto ciò non c'è traccia nel nuovo codice che si limita ad aggiornare, nominalisticamente, la legge del '39. Inoltre, l'introduzione - in aggiunta ai troppi esistenti - di un altro strumento di tipo vincolistico e non propositivo, non farà altro che rendere più complicati i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione e sempre meno affezionati gli utenti ai propri luoghi e cultura.

Secondo esempio.

Palermo⁷ nasce su un piccolo promontorio con giacitura est/ovest, circondato da due fiumi confluenti a mare in un'unica foce, probabilmente abitato in epoca preistorica, ma sicuramente abitato da popolazioni fenice sin dall'VIII secolo a.C. Il promontorio è attraversato longitudinalmente dal *Cassaro*, una strada (oggi corso Vittorio Emanuele) che si è mantenuta pressoché uguale - nel tracciato - dalle origini a tutte le fasi di crescita e di trasformazione della città. La sua importanza consiste non solo nell'essere stata elemento generatore del tessuto urbano e

modello - per la Sicilia occidentale - del rapporto mare/città/monte, ma anche nell'essere stata dispositivo attraverso cui le entità «città» «monte» «mare» «sole» hanno costruito il paesaggio urbano, attraverso cui i costruttori della città hanno governato - insieme e nel tempo - natura e artificio.

La configurazione attuale risale alla seconda metà dell'Ottocento, quando la via fu rettificata e prolungata fino al mare, con pendenza costante, da Porta Nuova a Porta Felice.

Perché corso Vittorio Emanuele è dispositivo di paesaggio.

Ha una lunghezza che consente, all'occhio umano, di vederne con chiarezza l'inizio e la fine, coincidenti simbolicamente con il sorgere e il tramontare del sole; ha una sezione trasversale molto stretta e una cortina continua di fronti; ha una pendenza costante che consente di accelerare o decelerare la fuga prospettica, a seconda che si vada verso mare o verso monte.

Tutto questo fa sì che scendendo da Porta Nuova verso Porta Felice la linea d'orizzonte del mare, altissima all'inizio, vada abbassandosi man mano che il cammino procede, fino a raggiungere la sua quota «reale».

Al contrario e all'inizio della salita, il monte, dietro Porta Nuova, incombe sulla città; sparisce dietro la porta e si mostra solo per quella parte che il fornice consente, quando si guadagna circa i due terzi del percorso.

Il sole modifica la percezione del mare e del monte, in ragione della sua altezza e al variare delle stagioni.

Gli edifici pubblici e privati (in gran parte sei-settecenteschi, ma ce n'è di più antichi), che formano la cortina di corso Vittorio Emanuele, sono vincolati e tutelati da varie disposizioni, in quanto beni culturali. Pur tuttavia, questo non è bastato a tutelare il paesaggio, perché nessuna norma ha tenuto conto di alcune semplici considerazioni.

Dal punto di vista del paesaggio, il fatto che i bordi di corso Vittorio Emanuele siano formati da edifici di alta qualità architettonica è assolutamente influente (potrebbero essere, paradossalmente, sostituiti da quinte teatrali di altrettanta qualità). Mentre, sono importantissimi: l'altezza dei fronti per rapporto alla larghezza della strada; la lunghezza, la regolarità e la pendenza del tracciato; la visuale libera di mare e monte lungo l'asse.

Se queste condizioni vengono meno, quel paesaggio non esiste più e, con esso, sparisce anche uno degli elementi più forti dell'identità di Palermo. Ed è avvenuto, non perché sia stato disatteso qualche vin-



Corso Vittorio Emanuele, foto dall'aereo verso mare.

colo, bensì perché:

- subito dopo la seconda guerra mondiale è stata modificata la linea di costa, sversando nell'acqua le macerie degli edifici distrutti dai bombardamenti, con l'esito di allontanare il mare dal fronte urbano (mai nessuna Amministrazione ha preso in considerazione l'idea di rimuovere il riempimento);
- all'inizio degli anni Settanta, a seguito di una distruttiva tempesta di Grecale, l'Ente Porto decise di costruire il nuovo molo nord, con una lunghezza tale da ostruire la vista del mare attraverso porta Felice (nessuno si è posto il problema di controllare la dimensione del manufatto in base anche a questa considerazione);
- negli anni Ottanta una Giunta Municipale, illuminata, decise di piantare un palmeto davanti porta Felice (non sempre gli alberi sono «buoni»);
- nel 2004 è iniziata la costruzione di una stazione di sollevamento dei liquami fognari nei pressi di porta Felice (può darsi che quello fosse il posto migliore, ma siamo sicuri che non si potesse spostare almeno un po' più in là?);
- ancora nel 2004 si è avviato il completamento della



Corso Vittorio Emanuele, foto dall'aereo verso monte (Archivio Cappellani).

cosiddetta «villa a mare», in tutta l'area prospiciente il centro storico; un prato «all'inglese», che riesce a sopravvivere con difficoltà, e altre attrezzature hanno posto definitivamente fuori gioco qualunque possibilità di modificazione;

- da sempre il traffico, tutt'altro che ben organizzato, riempie costantemente il corso di veicoli in marcia lenta o addirittura fermi.

Probabilmente l'elenco non è completo, ma dovrebbe essere sufficiente.

Dalla fine della seconda guerra mondiale ai nostri giorni, si sono avvicendate molte e varie amministrazioni comunali; sono state prodotte norme e leggi, a livello regionale, che hanno aumentato - qui più che altrove - i poteri del Sindaco o che hanno riformato gli uffici delle Soprintendenze, in modo da renderle sempre più specialistiche e sempre più legate al territorio. Eppure, il problema del rapporto tra Palermo e il suo mare - nei termini in cui, e per l'ultima volta, era stato affrontato e mirabilmente risolto nella seconda metà dell'Ottocento - non è mai stato neppure sfiorato. Si fa, piuttosto, un inutile chiacchiericcio sulla questione di una presunta perdi-

ta del mare da parte della città, quasi che si ignorasse un dato fondamentale della cultura urbana mediterranea (in Sicilia è particolarmente evidente): il mare è orizzonte lontano, è antagonista della città; non può, pertanto, essere contiguo a parti urbane di pregio, se non nelle aree portuali o nei pressi delle fortezze o a certe condizioni molto restrittive.

D'altra parte, il progetto di Riforma dei Suoli⁸ - affidato nel 1853 a G.B. Basile dall'Intendenza della Provincia di Palermo e la Deputazione delle Strade e che ha avuto come esito l'attuale e straordinario corso Vittorio Emanuele e un'altra serie straordinaria di trasformazioni urbane (piazze Pretoria, Bellini, Santo Spirito, Marina per citarne alcune) - oggi non potrebbe nemmeno essere concepito a causa delle norme di tutela vigenti, nazionali e regionali.

Ed è ancor più grave il fatto che gli abitanti ignorino quale siano i caratteri e la qualità del paesaggio della loro città e, quindi, non immaginino neppure che potrebbero essere recuperati ancora e con poco sforzo. Anni di demagogia amministrativa, giudiziaria, politica e di cattiva informazione e cattiva cultura urbana hanno reso - anche i più avvertiti - incerti nel riconoscere le radici della propria cultura; distratti di fronte le sue manifestazioni visibili; diffidenti verso l'ipotesi di praticare procedure basate su piccole ma continue modificazioni. Di contro, hanno indotto in altri un comodo appiattimento su attese messianiche o concesso un facile scarico di responsabilità sugli strumenti urbanistici pregressi o attuali.

Ma, poiché mi sono limitata a fornire esempi legati



Palermo, il lungomare con la nuova villa sul riempimento, la stazione di sollevamento dei liquami urbani, il palmeto.

alla Sicilia (notoriamente gravata da una fama non buona), potrei indurre a ritenere che altrove le cose possano essere valutate diversamente.

Sicché, segnalando di nuovo l'aspetto più lacunoso del Codice - la mancanza totale di attenzione alla comunicazione e alle modalità con cui le informazioni devono essere diffuse - vorrei parlare ora di una questione legata alla città di Firenze che ha prodotto, inopinatamente e suo malgrado, effetti negativi su gran parte delle altre città italiane.

Chi ha almeno cinquant'anni ha studiato su manuali di Storia dell'Arte dotati di materiali iconografici di provenienza, quasi esclusiva, dallo straordinario e vastissimo Archivio Alinari.



Palermo, piazza Marina.



Palermo, piazza Pretoria

In quelle immagini, gli edifici - soprattutto - non hanno «scala», perché mancano di qualunque riferimento di misura (una figura umana, per esempio); sono decontestualizzati, poiché non è dato di capire in quale ambito si trovino né a quale fascia climatica appartengano, privati come sono delle ombre; sono bidimensionali, perché fotografati frontalmente e dalla parte della sola facciata principale.

Questo tipo di fotografia - connesso a una cultura artistica che ebbe il suo apice nella nota scuola longhiana di Storia dell'Arte - divenne il «modello» per rappresentare i monumenti (gran parte dei quali mal si prestano a un simile trattamento) di qualunque città italiana anche, fino ai giorni nostri, nelle guide turistiche.

Gli esiti sono stati molteplici e largamente negativi, proprio perché non è indifferente - e oggi lo sappiamo bene - il modo in cui le immagini vengono costruite e offerte al grande pubblico. Una sorta di «toscanocentrismo» della cultura italiana - veicolato soprattutto dalle immagini Alinari - ha fatto considerare tutto ciò che non fosse fiorentino, o almeno toscano, come appartenente a sub culture o a culture di provincia; ha reso non immediato l'orientamento, non avendo gli strumenti per collocare le cose nel tempo e nello spazio (per esempio, la qualità della luce, che ha condizionato molto pesantemente gli apparati decorativi, fornisce un indizio importante della localizzazione); ha reso difficile identificare i luoghi che sono strutture complesse e non sommatorie di singoli oggetti (un certo ghiacciaio o una certa cupola, tranne che per gli esperti, sono del tutto simili a qualunque ghiacciaio o a qualunque cupola se non vengono messi in relazione ad altro).

La stessa Firenze si configura, nell'immaginario collettivo, come un insieme di edifici singoli; lo stesso fiume Arno, che pure è fondamentale per la struttura della città, esiste solo perché è attraversato dal Ponte Vecchio, dal quale peraltro è poco visibile.

Mi piacerebbe controllare quanti dei milioni di turisti, che visitano la città ogni anno, o degli stessi abitanti abbiano contezza dell'incredibile relazione che lega Santa Maria del Fiore, il palazzo della Signoria, la Galleria degli Uffizi, la serliana a conclusione della piazza allungata sul fiume, l'Arno, il palazzo Pitti, il giardino di Boboli e la villa di Poggio Imperiale, rapporto - alla scala del paesaggio - che raccoglie opere di periodi diversi e di diversa origine e che diventa visibile solo se qualcuno lo individua, lo rappresenta, lo comunica.

E, tuttavia, Firenze possiede icone che, comunque, ne sintetizzano il carattere; è conosciuta in tutto il mondo; si è radicata, proprio per la sua notorietà



Firenze, Palazzo Pitti, foto Alinari.

presso gli «altri», nella coscienza dei suoi abitanti; è diventata una risorsa economica, notevole e tangibile. Ma se non si possiede un Archivio Alinari, sia pure con i limiti e le conseguenze descritti, o uno strumento analogo che abbia costruito e sedimentato l'immagine di una città; se non si ha una cultura che sostiene e accredita la conoscenza della città diventa difficile rintracciare «*le caratteristiche storiche, culturali, naturali, morfologiche ed estetiche proprie degli immobili o delle aree che abbiano significato e valore identitario del territorio in cui ricadono o che siano percepite come tali dalle popolazioni.*»

Per completare la trattazione sulla PARTE III del Codice occorre, ancora, entrare nel merito dei contenuti del Piano paesaggistico così come previsti nell'art. 143.

1. L'elaborazione del piano paesaggistico si articola nelle seguenti fasi: a) ricognizione dell'intero territorio, considerato mediante l'analisi delle caratteristiche storiche, naturali, estetiche e delle loro interrelazioni e la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare, riqualificare e valorizzare; b) puntuale individuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle aree di cui al comma 1, dell'articolo 142 e determinazione della specifica disciplina ordinata alla loro tutela e valorizzazione; c) analisi delle dinamiche di trasformazione del territorio attraverso l'individuazione dei fattori di rischio e degli elementi di vulnerabilità del paesaggio, nonché la comparazione con gli altri atti di programmazione, di pianificazione e di difesa del suolo; d) individuazione degli ambiti paesaggistici di cui all'articolo 135; e) definizione di prescrizioni generali ed operative per la tutela e l'uso del territorio compreso negli ambiti individuati; f) determinazione di misure per la conservazione dei caratteri connotativi delle aree tutelate per legge

Santa Maria del Fiore

Palazzo Vecchio

Galleria degli Uffizi

Fiume Arno

Palazzo Pitti

Giardino di Boboli



Santa Maria del Fiore, icona di Firenze, vista da Boboli.

Villa di Poggio Imperiale

Firenze, sistema urbano e di paesaggio.

e, ove necessario, dei criteri di gestione e degli interventi di valorizzazione paesaggistica degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico; g) individuazione degli interventi di recupero e riqualificazione delle aree significativamente compromesse o degradate e degli altri interventi di valorizzazione; h) individuazione delle misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate; i) tipizzazione ed individuazione, ai sensi dell'articolo 134, comma 1, lettera c), di immobili o di aree, diversi da quelli indicati agli articoli 136 e 142, da sottoporre a specifica disciplina di salvaguardia e di utilizzazione.

2. Il piano paesaggistico, anche in relazione alle diverse tipologie di opere ed interventi di trasformazione del territorio, individua le aree nelle quali la loro realizzazione è consentita sulla base della verifica del rispetto delle prescrizioni, delle misure e dei criteri di gestione stabiliti nel piano paesaggistico ai sensi del comma 1, lettere e), f), g) ed h), e quelle per le quali il piano paesaggistico definisce anche specifiche previsioni vincolanti da introdurre negli strumenti urbanistici in sede di conformazione e di adeguamento ai sensi dell'articolo 145.

3. Le regioni, il Ministero ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio possono stipulare intese per l'elaborazione congiunta dei piani paesaggistici. [...]

5. Il piano approvato a seguito dell'accordo di cui al comma 3 può altresì prevedere: a) la individuazione delle aree, tutelate ai sensi dell'articolo 142 e non oggetto di atti o provvedimenti emanati ai sensi degli articoli 138, 140, 141 e 157, nelle quali la realizzazione di opere ed interventi può avvenire previo accertamento, nell'ambito del procedimento ordinato al rilascio del titolo edilizio, della loro conformità alle previsioni del piano paesaggistico e dello strumento urbanistico comunale; b) la individuazione delle aree gravemente compromesse o degradate nelle quali la realizzazione degli interventi effettivamente volti al recupero ed alla riqualificazione non richiede il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 146. [...]

9. Il piano paesaggistico individua anche progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale indicandone gli strumenti di attuazione, comprese le misure incentivanti.

Il comma 1° lettera a) prevede, come primo atto, una ricognizione dell'intero territorio regionale mediante una sterminata raccolta di dati, i quali - nel caso di ambiti extraregionali (come la pianura padana o la catena appenninica già citati) - potrebbero coinvolgere l'intero territorio nazionale, escluse le isole maggiori. E, d'altra parte, lo stesso articolo al comma 5° dice che si possono elaborare piani paesaggistici, congiuntamente, tra Regioni e Ministeri

dei BB.CC. e dell'Ambiente. Già di per sé, la previsione di una analisi così vasta e indifferenziata o, anche, la semplice raccolta di dati già esistenti ma elaborati con altri criteri (o solo informatizzati con programmi diversi) rende impraticabile il comma 1° nel modo reale, a meno di non approntare analisi destituite di qualunque fondamento statistico ed euristico; o a meno di non avere una strategia e pochi obiettivi chiari e definiti, una ipotesi di trasformazione corredata da simulazioni significative, una predizione dei destini di un determinato territorio che consentano di ricercare solo i dati veramente indispensabili. Ma questa seconda possibilità non è contemplata in nessun passo dell'intero Codice.

Nei commi successivi sono indicate le altre caratteristiche che, come preannunciato, riguardano esclusivamente tutela e prescrizioni di carattere generale. Unica, timida, concessione alla contemporaneità è la presenza di «misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione del territorio nel contesto paesaggistico, alle quali debbono riferirsi le azioni e gli investimenti finalizzati allo sviluppo sostenibile delle aree interessate» (comma 1° lettera h) e la previsione di «misure incentivanti» nel caso in cui il piano preveda «progetti prioritari», esclusivamente però, «per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio regionale» (comma 9°).

La prescrizione della raccolta dei dati e della predisposizione di analisi prima di formulare una qualunque ipotesi corrisponde all'idea che il dato e l'analisi siano obiettive e che quindi, per ciò stesso, forniscano un supporto corretto al piano.

Non è questa la sede per affrontare tale questione. Ma mi servirò, di nuovo, di un esempio a sostegno delle ultime considerazioni.

La Regione Siciliana ha messo da poco tempo in cantiere il Piano Territoriale Paesistico (alcuni piani del genere sono stati già redatti, per esempio quello delle isole Eolie), sebbene goda di ampia autonomia legislativa e non abbia, certo, problemi a definire i confini del suo territorio (il mare è notoriamente considerato un «vuoto» o, al più, il piano astratto di riferimento delle quote altimetriche).

Tuttavia, la Regione si è dotata di linee guida⁹ per la predisposizione di un piano paesaggistico ben prima che uscisse il nuovo Codice, a seguito di un programma predisposto con Decreto Assessoriale già nel 1992 e approvate dal Comitato Tecnico Scientifico nel 1996.

Gli esiti del lavoro, durato quattro anni e gestito in via tecnica da un apposito Ufficio del Piano, sono stati pubblicati in un compendioso volume, in folio,



- 1) Area dei rilievi del trapanese
- 2) Area della pianura costiera occidentale
- 3) Area delle colline del trapanese
- 4) Area dei rilievi e delle pianure costiere del palermitano
- 5) Area dei rilievi dei monti Sicani
- 6) Area dei rilievi di Lercara, Cerda e Caltavuturo
- 7) Area della catena settentrionale (Monti delle Madonie)
- 8) Area della catena settentrionale (Monti Nebrodi)
- 9) Area della catena settentrionale (Monti Peloritani)
- 10) Area delle colline della Sicilia centro-meridionale
- 11) Area delle colline di Mazzarino e Piazza Armerina
- 12) Area delle colline dell'ennese
- 13) Area del cono vulcanico etneo
- 14) Area della pianura alluvionale catanese
- 15) Area delle pianure costiere di Licata e Gela
- 16) Area delle colline di Caltagirone e Vittoria
- 17) Area dei rilievi e del tavolato ibleo
- 18) Area delle isole minori.

Linee guida, definizione degli ambiti.

a cura dell'ASSESSORATO REGIONALE AI BB.CC.AA. E P.I., che consente di conoscere in dettaglio tutte le indagini e le elaborazioni prodotte a premessa del futuro piano.

Inoltre, è stato costruito un Sistema Informativo Territoriale (SIT) ad hoc, il quale ha permesso di incrociare tutti i dati raccolti, di qualunque natura fossero, e di georeferenziarli.

La Regione Siciliana, dunque, si è dotata di uno strumentario analitico - ampio esauriente e sofisticato - proprio come avrebbe previsto il nuovo Codice del BB.CC.AA. e del paesaggio qualche anno dopo.

Nella parte 1.a del rapporto è sintetizzata la filosofia ispiratrice delle linee guida.

Il Piano Paesistico [...] non è più esclusivamente preordinato alla conservazione dei beni protetti, né deve limitarsi a porre parametri di controllo delle modificazioni puramente edilizie delle zone, ma deve promuovere i valori ambientali del territorio con la determinazione di limiti non solo di segno negativo, ma anche di prescrizioni positive e di usi privilegiati dei beni.

Il superamento del 'modello statico-conservativo' che caratterizzava i Piani Paesistici nel disegno di legge 1497/59 e la scelta da parte della legge. 431/85 di uno strumento gestionale dinamico, comporta l'evidente necessità che il Piano scaturisca da un'analisi complessiva dell'intero territorio regionale, del quale debbono enuclearsi tutte le componenti paesistiche con le loro interconnessioni e con i loro reciproci condizionamenti al fine di delineare una trama normativa che consente la effettiva valorizzazione dei beni ambientali.

Si rende necessario a tal fine un completo monitoraggio idoneo a indirizzare il piano nelle sue concrete scelte, che dovranno incidere, direttamente, sulla preservazione e la riscoperta degli elementi strutturali del territorio meritevoli di tutela per il loro valore estetico-culturale e, indirettamente, sulle opzioni di sviluppo economico e sociale.

Il centro della questione sembrerebbe individuato: non più un modello «statico-conservativo» bensì «gestionale-dinamico».

E, subito dopo nella parte 4.a, si parla persino di «evoluzione continua del paesaggio»

L'importanza del Piano Paesistico regionale discende direttamente dai valori paesistici e ambientali da proteggere, che, soprattutto in Sicilia, mettono in evidenza l'intima fusione tra patrimonio naturale e patrimonio culturale e l'interazione storica delle azioni antropiche e dei processi naturali nell'evoluzione continua del paesaggio. Tale evidenza suggerisce una concezione ampia e comprensiva del paesaggio in nessun modo riconducibile al mero dato percettivo o alla valenza ecologico-naturalistica, arbitrariamente staccata dai processi storici di elaborazione antropica.

Una concezione che integra la dimensione oggettiva con quella soggettiva del paesaggio, conferendo rilevanza ai suoi rapporti di distinzione e interazione con l'ambiente e il territorio.

Sullo sfondo di tale concezione [...] il PTPR persegue fondamentalmente i seguenti obiettivi: a) la stabilizzazione ecologica del contesto ambientale regionale, la difesa del suolo e della biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e criticità; b) la valorizzazione dell'identità e delle peculiarità del paesaggio regionale, sia nel suo insieme unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; c) il miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale regionale, sia per le attuali che per le future generazioni. [...] A tal fine il piano deve perciò associare alla capacità di indirizzo e direttiva anche la capacità di prescrivere con vincoli, limitazioni e condizionamenti immediatamente operanti, nei confronti dei referenti istituzionali e dei singoli operatori, le indispensabili azioni di salvaguardia. L'integrazione di azioni essenzialmente difensive con quelle di promozione e di intervento attivo sarà definita a due livelli: 1) quello regionale, per il quale le linee guida, corredate di cartografie in scala 1:250.000, daranno le prime

essenziali determinazioni; 2) quello subregionale o locale, per il quale gli ulteriori sviluppi (corredati da cartografie in scala 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000), sono destinati a fornire più specifiche determinazioni, che potranno retroagire sulle precedenti.

Vanno notate:

- l'espressione «una concezione che integra la dimensione oggettiva con quella soggettiva del paesaggio» a seguito di quanto detto nel primo capoverso, da cui si può ipotizzare che la parola 'soggettivo' sia riferita al «dato percettivo o alla valenza ecologico-naturalistica» quando siano separati «arbitrariamente dai processi storici di elaborazione antropica» e che la parola «oggettivo» sia riferita allo studio (e poi al piano);


- e la trappola dell'ultimo capoverso, quando si indicano i supporti strumentali di conoscenza e di programmazione nella solita cartografia, in cui le variazioni di scala - dal grande al piccolo - corrispondono alla definizione univoca di problemi e soluzioni secondo il vecchio meccanismo dei piani a cascata. Dal che si deduce che i materiali raccolti non sono affatto innovativi - né nel tipo né nel metodo - perché configurano già il risultato da perseguire che è assolutamente tradizionale.

Infatti, ai livelli scalari in cui i materiali sono stati prodotti e organizzati, riesce assai difficile immaginare la «forma» del paesaggio le cui componenti fisiche - nonché le relazioni tra di esse - sfuggono alla campiture e alla simbologia tipica delle rappresentazioni bidimensionali e alla filosofia del vincolo e dell'interdizione. Lo stesso sistema informatico georeferenziato (G.I.S.), per quanto consenta la rappresentazione tridimensionale dell'intero territorio regionale e fornisca una vasta gamma di «dati» incrociabili, è costruito per dare informazioni di tipo esclusivamente quantitativo; non è costruito per sperimentare interazioni di tipo sistemico o valutare strategie alternative in vista di ipotesi di trasformazione.

Nonostante le affermazioni iniziali dunque, queste linee guida non aiutano a costruire parametri dedicati effettivamente al paesaggio, oggettiva o non oggettiva si consideri l'analisi predisposta.

L'analisi, peraltro, presenta anche qualche problema nella intersezione dei dati.

Nel capitolo intitolato «Articolazione per ambiti e Articolazione per sistemi e componenti», vengono individuati 18 *ambiti*, a copertura di tutta l'isola, identificati attraverso la morfologia del suolo (per esempio, *Area dei rilievi dei monti Sicani; Area del cono vulcanico etneo; Area delle isole minori*); e due sistemi *naturale* e *antropico*, a loro volta, suddivisi:



Software dei percorsi dei «viaggiatori» fra '700 e '800 in Sicilia.

il primo in *abiotico* e *biotico*, e il secondo (meno chiaro a causa delle eterogeneità delle componenti) in *agroforestale* e *insediativo*, quest'ultimo ancora suddiviso in *archeologia*, *centri e nuclei storici*, *beni isolati*, *viabilità*, *paesaggio percettivo*, *assetto urbano territoriale e istituzionale*.

Mappe a grandissima scala indicano, con campiture e simboli, gli ambiti e i vari sottosistemi per l'intera regione; e didascalie a spiegazione delle foto dicono, per esempio, «*paesaggio dei mosaici culturali: vigneto, arboreto, seminativo*» oppure «*Gela, relitto di nave greca*»...

Alla fine del volume, numerose mappe tematiche riassumono l'immane quantità di dati fornita.

Il problema sta nel fatto che ambiti e sistemi non coincidono, ovviamente, tra di loro; né possono coincidere con province e comuni (le Soprintendenze in Sicilia hanno giurisdizione provinciale e i comuni giurisdizione più ampia che altrove sui destini del proprio territorio). Tutta l'isola, poi, è costellata di fenomeni naturali e antropici degni di nota o possiede reperti archeologici di rilievo, a loro volta, più o meno trasversali agli ambiti alle province e ai comuni.

Il piano, sempre nel mondo reale, potrà verosimilmente configurarsi o come la presa d'atto di richieste non necessariamente congruenti tra di loro; o come la fotografia di un insieme di elementi tra di loro eterogenei nei confronti dei quali l'unica previsione possibile è la conservazione a oltranza.

Di contro gli estensori del piano, qualora volessero provare a ipotizzare quali paesaggi futuri si potrebbero delineare a partire, per esempio, dalle trasformazioni ingenerate dal combinato disposto di nuove infrastrutture e di impianti per la produzione di ener-



Strutture produttive costiere, la *tonnara di Scopello*.



Strutture produttive costiere, le *saline di Trapani*.

Strutture urbane costiere, *Cefalù*. L'abitato, raccolto ai piedi della Rocca e intorno alla Cattedrale, è chiuso verso il mare,



Strutture urbane di vetta, la *rocca di Erice*. L'abitato si estende sul versante verso il mare, ma il castello controlla le vie di accesso terrestri.



Le cave di Cusa. Luogo di estrazione della calcarenite destinata alla città di Selinunte fino al 409 a. C., anno in cui i Cartaginesi conquistarono la città. Nella cava si possono osservare i vari stadi di lavorazione della pietra.



Il *Grande Cretto* di Alberto Burri (1984/93). È, a oggi, l'opera d'arte contemporanea più estesa, 12 ettari (300x400 metri di lato), una colata di cemento bianco che compatta le macerie del vecchio centro di Gibellina, ricostruita 15 Km più a valle, dopo le distruzioni del terremoto del 1968. I percorsi tra i mucchi di rovine ricoperti, alti in media 1,60 ml, alludono per analogia ai percorsi delle vecchie strade.



Il *baglio di Cala Tubo* e un viadotto dell'autostrada PA/TP. Il *baglio*, primo avamposto costiero, fa parte di un sistema di avvistamento che investe una vasta area della provincia di Trapani.

Il *baglio Di Stefano a Gibellina*, progetto di Marcella Aprile, Roberto Collovà, Teresa La Rocca (1982/92). Coltivazioni con il *casalino* per gli attrezzi.



gia pulita (cose di cui l'isola dovrà pur dotarsi per non restare definitivamente fuori dal Mediterraneo) insieme anche ai soli beni culturali, dovranno necessariamente acquisire altri dati e condurre nuove analisi, o, quanto meno, intersecare dati e analisi secondo modalità affatto diverse da quelle usate nelle linee guida. E se vorranno produrre un lavoro scientificamente corretto, dovranno sperimentare o simulare - attraverso test progettuali - gli scenari possibili. Ma questo la norma non lo prevede.

In conclusione.

La Convenzione Europea, nelle disposizioni generali, parla di «Politiche del paesaggio», di «Salvaguardia del paesaggio», di «Gestione del paesaggio», di «Pianificazione del paesaggio» in una

accezione dinamica che è assente nella nostra cultura territoriale e nelle sue emanazioni tecniche giuridiche e amministrative; tiene conto, inoltre, dell'interferenza continua tra destinatari e attori dell'azione politica che, nel nostro costume, si coniuga nella mera conservazione della base elettorale da parte di ciascuno degli eletti e nel sistema dei veti incrociati piuttosto che nel perseguimento degli obiettivi preannunciati e condivisi.

Il Codice contiene, perciò, le tre conseguenze più gravi di tale attitudine: l'ipertrofia e il meccanicismo della norma; la ricerca di una consolante, quanto improbabile, obiettività; la mancanza di immaginazione gestionale.



Sistemi orografici costieri: *Trapani, Pizzo Cofano; Bagheria, capo Zafferano*. Il sistema montuoso, che si sviluppa lungo l'intera costa settentrionale della Sicilia, «abbandona» periodicamente sull'acqua qualche picco isolato, spoglio di vegetazione. Da Messina a Trapani, per ricordare i più importanti, si trovano: i capi Milazzo, Calavà e Orlando con l'arcipelago delle Eolie; le Rocche di Tindari e di Cefalù; capo Mongerbino; Monte Pellegrino; capo Gallo; capo San Vito; pizzo Cofano.

Note

1. «Aedon, rivista di arti e diritto on line», n.3/2005, Il Mulino; quadrimestrale diretto da Marco Cammelli: «Con questo numero, il 3/2005, *Aedon* estende la propria attenzione al di là dei beni culturali propriamente detti e apre il discorso anche al paesaggio. Si dirà che era una cosa doverosa, visto che il Codice all'art. 2 c. 1° afferma solennemente che *il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici* e che a questi ultimi è dedicata la PARTE III del provvedimento.

Questo conta, naturalmente, ma le ragioni sono più ampie e sono legate al fatto della crescente e marcata importanza che i beni paesaggistici hanno da tempo assunto, sottolineando in tal modo la propria autonomia (per certi aspetti in rapporto da genus a species) rispetto al complesso cui fa riferimento la qualifica di beni ambientali. Un processo a sua volta espressione dell'affermarsi di una concezione del paesaggio che muovendo dal dato originario della legge del 1922, ove la natura rileva in quanto bellezza e per questo usufruisce almeno in parte della protezione riservata all'arte, è ormai approdato a sponde assai più lontane. All'esito, a questo punto non più peculiare e limitato ma comune e generalizzato, che fa del paesaggio *la componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità*, come recita la Convenzione Europea.»

2. Cfr. Franco Zagari, *Questo è paesaggio. 48 definizioni*, Mancosu, Roma 2006. L'autore raccoglie le definizioni di alcuni studiosi, a vario titolo, del paesaggio perché spera siano «utili alla discussione in corso nel Paese per una migliore comprensione dei compiti e dei limiti del progetto». Nella prefazione Ippolito Pizzetti dice: «Il paesaggio non può essere mai per sua natura un elemento fisso e sempre valido, ma è invece soggetto come tutti gli elementi che fanno parte di una composizione (spontanei o comparsi in seguito all'arrivo delle popolazioni attualmente viventi in quegli spazi o anche per cause di natura) a tutte le possibili mutazioni sia con effetti creativi o distruttivi».

3. testo Reggio

4. vocabolario

5. (Priore art Aedon parte segnata)

6. Cfr. Marcella Aprile, Carlo Bellavista, *Paesaggi di costa*,

Flaccovio, Palermo 2002.

7. Cfr. Marcella Aprile, *Palermo, Panormous*, Flaccovio, Palermo 1999.

8. Cfr. Di Benedetto

9. Linee guida